

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2021 e conseguenti variazioni di bilancio. Art. 3, comma 4, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

LA COMMISSARIA DELLA COMUNITÀ

Premesso che con decreto n. 93 dd. 29 luglio 2011 - adottato ai sensi dell'art. 8 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm. - il Presidente della Provincia ha disposto, con decorrenza 01.08.2011, il trasferimento alla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri delle funzioni già esercitate a titolo di delega provinciale dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol, con riferimento ai Comuni di Lavarone e di Luserna, e dalla Comunità della Vallagarina in favore del Comune di Folgaria, in materia di assistenza scolastica, servizi socio-assistenziali, edilizia abitativa ed urbanistica;

Premesso altresì che:

- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42)", in attuazione dell'art. 79 dello Statuto Speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del D.Lgs. n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

- con D.Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione;

- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D. Lgs. n.118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;

- dal 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

Rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che "in relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale";

Dato atto che, con proprio Decreto n. 52 dd. 28 dicembre 2021, dichiarato immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024 ed i relativi allegati, tra i quali il documento unico di programmazione contenente gli indirizzi generali per la gestione del bilancio di previsione per il medesimo triennio;

Richiamato l'art. 3, comma 4, del citato D. Lgs. 118/2011 il quale stabilisce:

"Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le

variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate";

Richiamato inoltre il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente e, in ogni caso, prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo:

- una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito,
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno,
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;

Dato atto che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile;

Ritenuto pertanto necessario, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, procedere con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, mediante reimputazione agli esercizi futuri ed alla puntuale valutazione in ordine alla necessità di operare variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato;

Dato atto che il Servizio Finanziario ha elaborato, per i vari residui attivi e passivi, le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), ed f) sopra citate, e ritenuto pertanto di riaccertare gli stessi sulla base del principio della competenza finanziaria, verificando per ciascun movimento:

- la fonte di finanziamento per ciascun movimento mandato definitivamente in economia;
- l'esigibilità ed il corrispondente esercizio di reimputazione per i movimenti non scaduti;

Rilevato che i **residui attivi** provenienti dalla gestione di competenza 2021 (come da Allegato 1 Residui Attivi) sono stati determinati in **€ 4.046.021,34**, di cui € 551.837,87 relativi alle entrate correnti, € 3.488.284,77 relativi ad entrate in conto capitale ed € 5.898,70 relativi alle entrate per conto di terzi e partite di giro;

Rilevato inoltre che tali residui attivi, a seguito del riaccertamento, eliminati i residui non più esigibili per **€ 11.249,29**, risultano pari a **€ 4.034.772,05** e vengono così classificati:

- residui attivi riscossi alla data del presente provvedimento pari a **€ 918.343,32**;
- residui attivi da mantenere, in attesa di incasso a seguito di obbligazioni giuridiche perfezionate, per **€ 3.116.428,73**;

Tali risultanze sono riassunte nelle seguenti tabelle:

PARTE CORRENTE	Residui iniziali	Residui eliminati a seguito del riaccertamento	Differenza	Riscossioni	Residui mantenuti per obbligazioni giuridiche
Importo in euro	551.837,87	7.093,29	544.744,58	271.890,30	272.854,28

PARTE CAPITALE	Residui iniziali	Residui eliminati a seguito del riaccertamento	Differenza	Riscossioni	Residui mantenuti per obbligazioni giuridiche
Importo in euro	3.488.284,77	0,00	3.488.284,77	645.676,30	2.842.608,47

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	Residui iniziali	Residui eliminati a seguito del riaccertamento	Differenza	Riscossioni	Residui mantenuti per obbligazioni giuridiche
Importo in euro	5.898,70	4.156,00	776,72	776,72	965,98

TOTALE RESIDUI ATTIVI	Residui iniziali	Residui eliminati a seguito del riaccertamento	Differenza	Riscossioni	Residui mantenuti per obbligazioni giuridiche
Importo in euro	4.046.021,34	11.249,29	4.033.806,07	918.343,32	3.116.428,73

Rilevato che risulta opportuno sottolineare che i residui attivi risultati insussistenti (Allegati 2, 3) afferiscono, per la parte corrente, ad accertamenti sovrastimati rispetto alle obbligazioni giuridiche già riscosse e non più in essere, mentre, per le partite di giro, fanno riferimento ad erronei accertamenti generati per lo più automaticamente dal sistema in occasione di pagamenti di fatture con l'applicazione dello split payment sull'IVA;

Rilevato che i **residui passivi** provenienti dalla gestione di competenza 2021 (come da Allegato 4 Residui Passivi), sono stati determinati nell'ammontare pari a **€ 1.735.741,73**, di cui € 463.405,19 relativi alle spese correnti, € 1.246.233,70 relativi alle spese in conto capitale ed € 26.102,84 relativi alle spese per conto di terzi e partite di giro;

Rilevato inoltre che i residui suindicati, a seguito del riaccertamento, eliminati residui passivi per **€ 149.531,30**, risultano pari a **€ 1.586.210,43** e vengono così classificati:

- residui passivi liquidati alla data del presente provvedimento per **€ 162.428,53**;
- residui passivi da mantenere, in attesa di pagamento per obbligazioni giuridiche perfezionate, per un importo di **€ 1.423.781,90**;

Tali risultanze sono riassunte nelle seguenti tabelle:

PARTE CORRENTE	Residui iniziali	Residui eliminati a seguito del riaccertamento	Differenza	Pagamenti	Residui mantenuti per obbligazioni giuridiche
Importo in euro	463.405,19	130.201,05	333.204,14	135.887,21	197.316,93

PARTE CAPITALE	Residui iniziali	Residui eliminati a seguito del riaccertamento	Differenza	Pagamenti	Residui mantenuti per obbligazioni giuridiche
Importo in euro	1.246.233,70	11.494,35	1.234.739,35	9.240,97	1.225.498,38

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	Residui iniziali	Residui eliminati a seguito del riaccertamento	Differenza	Pagamenti	Residui mantenuti per obbligazioni giuridiche
Importo in euro	26.102,90	7.835,90	18.266,94	17.300,35	966,59

TOTALE RESIDUI ATTIVI	Residui iniziali	Residui eliminati a seguito del riaccertamento	Differenza	Pagamenti	Residui mantenuti per obbligazioni giuridiche
Importo in euro	1.735.741,73	149.531,30	1.586.210,43	162.428,53	1.423.781,90

Rilevato che, rispetto ai residui passivi eliminati (Allegato 5 e 6), è opportuno sottolineare l'importante lavoro di revisione dei residui passivi più risalenti nel tempo e, sia in parte corrente che in parte capitale, sono stati evidenziati diversi impegni sovrastimati, per cui non sussistono più le obbligazioni giuridiche che li hanno determinati, in quanto già pagate, mentre per le partite di giro non risulta più la necessità di mantenere in essere impegni per ritenute erariali di anni passati, pagate da tempo;

Considerato che, con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 79 del 23 dicembre 2021, è stata approvata una variazione al Fondo Pluriennale Vincolato, ai sensi del comma 5-quater dell'art. 175 del D.lgs. 267/2000, relativamente al Titolo I delle Spese per € 40.325,99 ed al Titolo II delle Spese pari a € 3.116.240,71, per un ammontare totale di 3.156.566,70 e che la stessa non necessita di ulteriore variazione in forza del presente provvedimento;

Viste le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi in allegato, i cui estratti contabili costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che, a seguito dell'attività di riaccertamento, occorre apportare le conseguenti variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario di competenza e di cassa per l'anno 2022, come da Allegati n. 7 -10, che costituiscono parte integrante del presente atto;

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale il provvedimento dell'organo esecutivo che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati nell'esercizio in cui sono venuti a esistenza può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili, dando atto che la copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal Fondo Pluriennale Vincolato;

Rilevato che, con decreto della Commissaria della Comunità n. 53 dd. 28 dicembre 2021, ci si è avvalsi della facoltà, per l'anno 2022, di non adottare la contabilità economico-patrimoniale e di non predisporre il bilancio consolidato dell'Ente, come previsto dal comma 2 dell'art. 232 e dal

comma 3 dell'art. 233 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo Unico degli Enti locali, per prioritarie ragioni di speditezza ed economicità dell'azione amministrativa dell'Ente;

Visto il parere dell'Organo di Revisione, rilasciato ai sensi dell'art. 43 del DPGR 28 maggio 1999, n.4/L, e dell'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, acquisito in data odierna;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, al fine di procedere con le attività connesse al rendiconto dell'esercizio 2021;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;

Vista la Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m., applicabile alle Comunità per quanto non espressamente stabilito dalla L.P. 3/2006;

Vista la legge provinciale 09 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al DLgs. 118/2011 e ss.mm. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L n.42/2009);

Vista la proposta di provvedimento e la documentazione istruttoria, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2:

- in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e contabile il dott. Roberto Orempuller, Responsabile del Servizio Finanziario proponente, in data odierna, esprime parere favorevole,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Roberto Orempuller

Accertata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento,

DECRETA

1. di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2021, di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, secondo gli allegati 1-10 parti integranti del presente decreto, ai fini della predisposizione del rendiconto 2021, come segue:
 - i **residui attivi** provenienti dalla gestione di competenza sono stati determinati in € 4.046.021,34, di cui € 551.837,87 relativi alle entrate correnti, € 3.488.284,77 relativi ad entrate in conto capitale ed € 5.898,70 relativi alle entrate per conto di terzi e partite di giro;
 - eliminati i residui non più esigibili per € 11.249,29, i residui attivi risultano pari a € **4.034.772,05** e vengono così classificati:
 - residui attivi riscossi alla data del presente provvedimento pari a € 918.343,32;
 - residui attivi da mantenere, in attesa di incasso a seguito di obbligazioni giuridiche perfezionate, per € 3.116.428,73;
 - i **residui passivi** provenienti dalla gestione di competenza 2021 sono stati determinati nell'ammontare pari a € 1.735.741,73, di cui € 463.405,19 relativi alle spese correnti, €

1.246.233,70 relativi alle spese in conto capitale ed € 26.102,84 relativi alle spese per conto di terzi e partite di giro;

- eliminati residui passivi per € 149.531,30, risultano pari a **€ 1.586.210,43** e vengono così classificati:
 - residui passivi liquidati alla data del presente provvedimento per € 162.428,53;
 - residui passivi da mantenere, in attesa di pagamento per obbligazioni giuridiche perfezionate, per un importo di € 1.423.781,90;
2. di dare atto che con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 79 del 23 dicembre 2021, è stata approvata una variazione al Fondo Pluriennale Vincolato, ai sensi del comma 5-quater dell'art. 175 del D.lgs. 267/2000, relativamente al Titolo I delle Spese per un ammontare pari a € 40.325,99 ed al Titolo II delle Spese per € 3.116.240,71, per un ammontare totale di 3.156.566.70 e che la stessa non necessita di ulteriore variazione in forza del presente provvedimento;
 3. di approvare le variazioni agli stanziamenti del bilancio di gestione finanziario 2022-2024 nonché del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, come risulta dagli allegati parte integrante del presente provvedimento;
 4. di procedere contestualmente con la reimputazione dei residui attivi e passivi agli esercizi finanziari indicati nell'allegato;
 5. di dare atto che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto 2021;
 6. di dare atto del parere dell'Organo di Revisione, rilasciato ai sensi dell'art. 43 del DPGR 28 maggio 1999, n.4/L, e dell'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, al fine di procedere con le attività connesse al rendiconto dell'esercizio 2021;
 8. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare all'Organo esecutivo della Comunità ai sensi dell'art. 183, comma 5, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
 - straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, o per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199;
 - giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni dalla notifica o dalla sua conoscenza, ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1034.